



COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA

VERBALE DI SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 09 DATA 21.04.2023

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI SENZA SCOPO DI LUCRO

L'anno **duemilaventitrè** il giorno **ventuno** del mese di **aprile** alle ore **09,12** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente come da avvisi scritti notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale **in seduta straordinaria**, aperta al pubblico in linea con la normativa vigente anti-Covid 19-in prima convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale i Signori:

			PRESENTI
1	DE LORENZO Antonino	SINDACO	SI
2	MALVAROSA Maria Pia	CONSIGLIERE	SI
3	SELVAGGI Elisa	CONSIGLIERE	SI
4	DI DECO Francesco	CONSIGLIERE	SI
5	FAVIERE Stefano	CONSIGLIERE	SI
6	MACRI' Fabio	CONSIGLIERE	SI
7	DROGHINI Domenico	CONSIGLIERE	SI
8	BENCARDINO Isabella	CONSIGLIERE	SI
9	CETRARO Giuseppe	CONSIGLIERE	SI
10	MAIORANA Anna	CONSIGLIERE	SI
11	FILIPPELLI Carmela	CONSIGLIERE	SI
12	DE PRESBITERIS Angelo	CONSIGLIERE	NO
13	MORELLI Tommaso	CONSIGLIERE	SI

Totale: Presenti n. 12. Assenti n. 1 (Angelo De Presbiteris), allontanatosi dall'aula alle ore 10,27

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale, Dott.ssa Daniela TALLARICO** con funzioni di verbalizzante.

Il **Presidente del Consiglio** **Avv. DOMENICO DROGHINI**, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta.

Il **Presidente del Consiglio, Avv. Domenico Droghini**, pone in discussione il quarto punto all'o.d.g.: *“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI SENZA SCOPO DI LUCRO”*

Illustra la proposta il **Vice-Sindaco, Dott.ssa Malvarosa**: *“Questo regolamento sostituisce integralmente, adeguandolo ai tempi, il regolamento per la concessione di contributi e benefici, che risaliva al 1991 ed era generico e prolisso. Inoltre, risultava ormai anacronistico, essendo antecedente anche alla legge 328 del 2000, la quale ha introdotto la disciplina dei servizi sociali. Nell'ottica di consentire al cittadino di comprendere gli atti dell'Ente, il nuovo regolamento è stato sviluppato in una formulazione più snella ed intellegibile, breve ma completa di tutte le norme generali necessarie a definire le misure erogabili dall'ente, elenca e definisce le varie tipologie di contributo e fissa dei limiti e delle soglie che rendono meno discrezionale la valutazione delle pratiche. Le disposizioni specifiche ovviamente sono rimesse agli avvisi pubblici che saranno disposti dalla Giunta di volta in volta, dando indirizzo agli uffici. Per quanto riguarda in particolare la soglia ISEE scelta, si precisa che la stessa è stata innalzata a 7.500 euro rispetto alla soglia di 6.000 euro precedentemente adottata dall'ente, in considerazione dell'adeguamento al costo della vita e agli indici di povertà assoluta evincibili dalle indicazioni Istat. Per quanto riguarda i prestiti d'onore, il regolamento detta una linea generale e fornisce dei “paletti””.*

Interviene la **consigliera Filippelli**, che legge una Nota a firma del Gruppo consiliare Amare Praia, che consegna al Segretario Comunale, di seguente contenuto:

“Con riferimento al Regolamento per “la concessione di contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici ad associazioni ed enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, formuliamo le seguenti osservazioni: In merito al presente regolamento, ci preme sottolineare un rischio e consequenziale danno per l'Ente che potrebbe sorgere da quanto previsto all'articolo 10 comma 2.

Prevedere l'erogazione di un acconto sino al 50%, prima ancora dello svolgimento dell'iniziativa per cui viene richiesto il contributo, potrebbe portare un danno alle casse dell'Ente, se si pensa soprattutto agli enti associativi che non hanno sede nel nostro Comune. In altri termini, un eventuale acconto erogato per un'iniziativa che - successivamente, potrebbe anche non essere portata a termine, o che presenta un rendiconto spese finale di gran lunga inferiore rispetto al preventivo iniziale - diventerebbe difficile da recuperare, tenuto conto che noi tutti sappiamo che gli enti associativi di cui trattiamo quasi sempre non hanno patrimonio disponibile e non hanno adeguate giacenze finanziarie sui propri conti corrente. Dunque sarebbe opportuno - secondo noi - subordinare l'eventuale richiesta di acconto alla presentazione di un rendiconto provvisorio che dimostri le spese già sostenute (ovviamente attinenti all'iniziativa programmata), quanto meno per avere la certezza che ci sia una base d'impegno finalizzata allo svolgimento dell'iniziativa stessa.

Alla luce di tanto, proponiamo:

- 1) L'inserimento nell'art. 10, co.2, della seguente disposizione: “L'acconto in parola potrà essere erogato previa presentazione di rendicontazione parziale a dimostrazione delle spese già sostenute attinenti all'iniziativa programmata””.*

Replica il **Vice-Sindaco, Dott.ssa Malvarosa**, la quale chiarisce che l'acconto previsto dall'articolo 10 non è un obbligo ma una facoltà, pertanto si valuterà in sede di istruttoria la fondatezza e l'opportunità o meno di versare un acconto, in considerazione del progetto esposto, delle risorse impiegate dal richiedente e delle spese generali previste nello stesso.

Interviene il **Sindaco**: *“Preciso che su questo articolo era stato proposto dall'ufficio un acconto pari al 70%, ma noi abbiamo ritenuto sufficiente il 50%. Si ribadisce che si tratta di una possibilità, che serve per dare lo start ad alcuni progetti che hanno un'utilità per l'ente ed è una facoltà e non un obbligo, per cui si farà una valutazione caso per caso in sede di istruttoria”*.

Si passa alla votazione l'emendamento proposto dal Gruppo di Minoranza:

Inserire nell'articolo 10, comma 2° la seguente disposizione: “L'acconto in parola potrà essere erogato previa presentazione di rendicontazione parziale a dimostrazione delle spese già sostenute attinenti all'iniziativa programmata””.

Con tre voti favorevoli (Maiorana, Filippelli e Morelli) e 9 contrari l'emendamento presentato dal Gruppo consiliare Amare Praia non si approva.

Si procede alla votazione del Regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Praia a Mare (CS), con delibera di C.C. n. 31 del 25 settembre 1991, ha approvato il *“Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati”*, che appare, tuttavia, datato e non più conforme alla normativa vigente;

VISTO lo schema del *“Regolamento comunale per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici ad associazioni ed enti pubblici e privati senza scopo di lucro”*, composto di nn. 17 articoli, predisposto dalla Responsabile dell'Area Affari Generali, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso dalla Responsabile Area Affari Generali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.lgs. 267/2000

Con 9 voti favorevoli e 3 astenuti (Maiorana, Filippelli e Morelli), espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare il *“Regolamento comunale per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici ad associazioni ed enti pubblici e privati senza scopo di lucro”*, composto di nn. 17 articoli, predisposto dalla Responsabile dell'Area Affari Generali, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso e che da tale momento saranno abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedenti;
- 3) Di dare atto altresì che il Regolamento verrà pubblicato all'Albo pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi e permanentemente sul sito istituzionale nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 9 voti favorevoli e 3 astenuti (Maiorana, Filippelli e Morelli), espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 del testo vigente, fatte salve le pubblicazioni di legge.



COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA
Piazza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS)
Tel. 0985.72353 – fax 0985.72555

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI SENZA SCOPO DI LUCRO

IL VICE-SINDACO

PREMESSO che il Comune di Praia a Mare (CS), con delibera di C.C. n. 31 del 25 settembre 1991, ha approvato il “*Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati*”, che appare, tuttavia, datato e non più conforme alla normativa vigente;

VISTO lo schema del “*Regolamento comunale per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici ad associazioni ed enti pubblici e privati senza scopo di lucro*”, composto di nn. 17 articoli, predisposto dalla Responsabile dell'Area Affari Generali, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso dalla Responsabile Area Affari Generali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.lgs. 267/2000

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di approvare il “*Regolamento comunale per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici ad associazioni ed enti pubblici e privati senza scopo di lucro*”, composto di nn. 17 articoli, predisposto dalla Responsabile dell'Area Affari Generali, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso e che da tale momento saranno abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedenti;
- 3) Di dare atto altresì che il Regolamento verrà pubblicato all'Albo pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi e permanentemente sul sito istituzionale nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”;

- 4) Di dichiarare, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



IL VICE-SINDACO

(Dott.ssa Maria Pia MALVAROSA)

Maria Pia Malvarosa

PARERE SULLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI SENZA SCOPO DI LUCRO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sulla presente proposta

SI ESPRIME

Ai fini della regolarità tecnica:

Parere favorevole

Parere contrario

In quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Praia a Mare, 17/04/2023



Il Responsabile dell'Area Affari generali

(Dott.ssa Caterina Torchio)



COMUNE DI PRAIA A MARE

Provincia di Cosenza

Piazza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS)

Tel. 0985.72353 – fax 0985.72555

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI AD
ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI SENZA SCOPO
DI LUCRO**

(approvato con delibera di C.C. n. __ del _____)

INDICE

- Articolo 1 - Ambito di applicazione**
- Articolo 2 - Principi**
- Articolo 3 - Tipologie**
- Articolo 4 - Soggetti Beneficiari**
- Articolo 5 - Contributi alle persone fisiche**
- Articolo 6 - Criteri per la concessione contributi ordinari**
- Articolo 7 - Procedure per concessioni ed erogazioni dei contributi ordinari**
- Articolo 8 - Domanda di contributo ordinario**
- Articolo 9 - Domanda di contributo straordinario**
- Articolo 10 - Modalità di erogazione**
- Articolo 11 - Contributi di carattere eccezionale**
- Articolo 12 - Responsabilità**
- Articolo 13 - Dichiarazione**
- Articolo 14 - Concessione patrocinio gratuito**
- Articolo 15 - Servizi ed agevolazioni**
- Articolo 16 - Obblighi di pubblicazione**
- Articolo 17 - Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento**

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 31 dello Statuto, i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici ad associazioni ed enti pubblici e privati senza fini di lucro per l'attivazione di progetti nei seguenti ambiti:

- culturale, turistico, celebrativo;
- educativo e formativo;
- prevenzione e recupero del disagio giovanile;
- socio-assistenziale, socio sanitario;
- promozione della salute;
- relazioni internazionali;
- promozione di diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
- sportivo e ricreativo;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente urbano;
- protezione civile;
- sviluppo economico.

2. Le norme del presente Regolamento non si applicano, fatte salve, ove compatibili, le disposizioni di cui al successivo articolo 10:

- ai contributi erogati dal Comune, nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti finanziatori, anche nel caso in cui sia prevista una quota di co-finanziamento comunale;
- alle somme erogate dal Comune a titolo di rimborso spese, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
- alle somme erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;
- ai contributi e ai benefici economici relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali ovvero relativi a manifestazioni di rilievo nazionale o internazionale che si svolgano sul territorio cittadino, per le quali il Comune abbia presentato e ottenuto la candidatura.

Articolo 2 - Principi

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente Regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in tema di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.

3. Attraverso le norme del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contenimento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

4. La concessione del contributo o di altro beneficio economico è comunque subordinata alla coerenza del progetto o dell'attività finanziata con le Linee programmatiche adottate dall'Ente.

5. I progetti finanziati dovranno svolgersi in assenza di barriere architettoniche al fine di garantire la fruibilità anche a persone svantaggiate.

Articolo 3 - Tipologie

1. **Contributi ordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di attività ordinarie, legate ad eventi ricorrenti di interesse cittadino individuati sulla base di calendarizzazione annuale.
2. **Contributi straordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrenti, organizzati sul territorio comunale e giudicati dall'Amministrazione di particolare rilievo.
3. **Contributi eccezionali:** somme di denaro erogate a sostegno di interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale.
4. **Patrocinio gratuito:** riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione ed espressione della simbolica adesione del Comune a specifiche iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, educative, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche, umanitarie, ambientali e turistiche attraverso l'associazione di immagine. Il patrocinio gratuito viene concesso per quelle attività senza scopo di lucro che tendono a promuovere un miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.

Articolo 4 - Soggetti Beneficiari

1. Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici:
 - a) associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e che siano iscritte nell'apposito registro;
 - b) i comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
 - c) altri soggetti *no profit* con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale.
 - d) persone fisiche.
2. Possono altresì beneficiare di contributi/benefici economici organismi *no profit*, anche se non hanno sede sul territorio cittadino, purché per attività o iniziative che riguardano la comunità locale.
3. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici, nonché i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti dell'Ente o progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici.
4. Il Patrocinio del Comune di Praia a Mare (CS) può essere concesso, oltre che ai soggetti elencati ai precedenti commi 1 e 2, anche a:
 - enti e istituzioni *no profit* quali: istituzioni scolastiche, ordini e collegi professionali, università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse nazionale, nonché altri enti nazionali ed esteri di particolare e straordinaria rilevanza che svolgano attività attinenti le finalità istituzionali del Comune di Praia a Mare.
5. Il Patrocinio del Comune può essere, in casi eccezionali, concesso a soggetti giuridici con natura commerciale o lucrativa, purché le iniziative da loro promosse rivestano un rilevante interesse pubblico e siano ritenute in grado di determinare positive ricadute per i cittadini beneficiari e per la città nel suo insieme.

Oltre a tale requisito di carattere generale, le iniziative proposte da soggetti *profit*, per essere ammesse al riconoscimento civico del Patrocinio, dovranno soddisfare almeno uno tra i seguenti requisiti, da far risultare anche attraverso apposita autodichiarazione:

 - a) gratuità dell'iniziativa per i partecipanti ovvero devoluzione dell'eventuale utile per finalità sociali o benefiche eventualmente concordate con il Comune e con modalità che rendano possibili le verifiche a consuntivo;
 - b) realizzazione di interventi a favore del Comune, della città o dei cittadini, coerenti con gli scopi istituzionali dell'Ente, con l'esatta descrizione dell'intervento e del suo valore economico, con particolare riguardo alla configurazione di tali iniziative quali forme di sussidiarietà orizzontale;

c) nel caso di soggetti operanti nei campi del commercio, industria, artigianato, possono essere prese in considerazione, ai fini dell'ottenimento del Patrocinio del Comune, iniziative suscettibili di generare con evidenza e in prevalenza valore sociale, le quali non possono pertanto avere carattere eminentemente lucrativo o riguardare, neanche in forma indiretta, promozione e vendita di prodotti o servizi da parte del proponente;

d) iniziativa di carattere culturale, sociale, scientifico, medico, educativo, formativo, sportivo, ricreativo, capace di suscitare un elevato valore di immagine e promozione per la città e il suo territorio.

6. Il Patrocinio eventualmente concesso a soggetti lucrativi non può in ogni caso comportare la corresponsione di contributi in servizi e/o oneri finanziari a carico del Comune.

Art. 5 - Contributi alle persone fisiche

1. Per le persone fisiche che presentano istanza di sussidio economico, è necessario dettagliare le motivazioni della richiesta, allegando la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere e l'attestazione ISEE in corso di validità.

2. Possono accedere ai contributi economici di cui al presente articolo:

a) i cittadini residenti nel Comune di Praia a Mare, la cui certificazione ISEE, relativa alle prestazioni sociali agevolate, risulti pari o inferiore a €. 7.500,00.

b) i cittadini che sottoscrivano il Progetto Assistenziale Individualizzato predisposto dal Servizio Sociale Professionale, fatti salvi i casi che necessitano di assistenza economica d'urgenza.

3. L'erogazione di prestazioni economiche tende a garantire assistenza a quelle persone che versano in uno stato di bisogno accertato. L'accertamento dello stato di bisogno comporta adeguate indagini e analisi delle condizioni soggettive e oggettive della persona e/o del nucleo familiare e parentale tramite il Servizio Sociale professionale.

4. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano di assistenza viene disposta con deliberazione della Giunta comunale, sulla base di una proposta del Responsabile dell'Area Affari generali, previa acquisizione di motivata e dettagliata relazione del Servizio Sociale.

5. Contributi economici assistenziali, per casi di necessità primaria e/o spese di prima necessità, per far fronte a bisogni indifferibili della persona e a situazioni di particolare urgenza, per i quali non è possibile seguire i procedimenti istruttori previsti d'ordinario, possono essere erogati tramite cassa economale. I contributi devono essere di misura contenuta e comunque non superiore ad € 500,00 e mirati ad anticipare o sostituire un intervento assistenziale tramite lo strumento del Progetto Individualizzato. I contributi possono essere concessi allo stesso soggetto/nucleo familiare una sola volta nel corso dell'anno.

6. Per consentire di soddisfare tempestivamente i bisogni e le necessità espresse, l'operatore del Servizio Sociale Professionale, con apposita relazione tecnica, formulerà la proposta di intervento che il Responsabile del Servizio autorizzerà, affinché si possa procedere alla tempestiva liquidazione della spesa.

Articolo 6 - Criteri per la concessione contributi ordinari

1. Per la concessione dei contributi l'Ente si uniforma ai seguenti criteri:

- livello di coinvolgimento del territorio;

- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;

- originalità e innovazione delle attività e iniziative per le quali è richiesto il finanziamento;

- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;

- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
- gratuità o meno delle attività programmate;
- livello di promozione di una crescente integrazione tra culture diverse.

Articolo 7 - Procedure per concessioni ed erogazioni dei contributi ordinari

1. I soggetti interessati dovranno produrre una proposta progettuale con relativa richiesta di finanziamento.
2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale, a seguito della valutazione dei progetti presentati.
3. L'Amministrazione procederà al finanziamento delle succitate proposte/progetti selezionati in relazione alle risorse effettivamente disponibili.

Articolo 8 - Domanda di contributo ordinario

1. Le associazioni iscritte all'apposito registro e gli altri organismi e enti pubblici e privati che intendono ottenere un contributo devono presentare formale domanda, con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA;
 - descrizione dell'iniziativa che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario del Comune, con l'indicazione delle modalità di svolgimento anche con riferimento alle persone coinvolte e/o all'utilizzo di volontari;
 - dettagliato preventivo di spesa;
 - quota di spesa che si intende coprire con il contributo del Comune, che comunque non potrà superare l'80% del preventivo, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati;
 - requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe, sotto forma di breve *curriculum*;
 - dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentata ad altri Enti pubblici, istituti di credito, fondazioni o imprese private;
 - impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto delle spese sostenute e la relativa documentazione entro 1 mese dalla completa realizzazione dell'iniziativa;
 - dichiarazione in merito all'accessibilità delle persone svantaggiate;
 - dichiarazione, ai sensi dell'articolo 86 comma 2 dello Statuto che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali;
 - attestazione che indichi l'applicabilità o meno della ritenuta IRES ai sensi dell'articolo 28 D.P.R. 600/1973;
 - dichiarazione ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della Legge 122/2010 e s.m.i..
2. Laddove sia necessario, la domanda stessa deve essere inoltre corredata da:
 - dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si attesti che le Associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese inadempienti agli obblighi assicurativi di legge.
 - statuto e atto costitutivo dell'Associazione.
3. La documentazione di cui al presente articolo è conservata agli atti e disponibile all'accesso previsto dalla Legge 241/1990 e s.m.i..

Articolo 9 - Domanda di contributo straordinario

1. Per iniziative non rientranti nell'attività ordinaria i soggetti di cui all'articolo 4 possono presentare una richiesta di contributo, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa.
2. La domanda deve contenere, per quanto compatibili gli elementi del precedente articolo 8.
3. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo straordinario, dando conto nella deliberazione delle valutazioni effettuate sul progetto.

Articolo 10 - Modalità di erogazione

1. L'erogazione del contributo avverrà ad attività conclusa e a seguito di presentazione del rendiconto di cui all'articolo 8.
2. Nel provvedimento di erogazione del contributo potrà essere prevista la corresponsione di acconto nella misura massima del 50%, a fronte di specifica e motivata valutazione del servizio interessato rispetto all'iniziativa oggetto del beneficio e alla relativa integrazione con le attività istituzionali dell'Amministrazione.
3. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.
4. L'ente o associazione percipiente un contributo può coprire la quota di spesa non coperta da contributo mediante l'impiego di beni mobili o immobili in proprio possesso, altre spese documentate e/o mediante le attività volontarie dei propri associati.
5. La quota relativa alle attività di volontariato, il cui ammontare non potrà superare il 5% del costo totale dell'iniziativa, fatte salve specifiche eccezionali situazioni che comportino un preponderante impiego di risorse umane, dovrà essere oggetto di specifica e dettagliata dichiarazione resa dal legale rappresentante del beneficiario.
6. La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme, anche con riferimento all'assenza di barriere architettoniche o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate.

Articolo 11 - Contributi di carattere eccezionale

1. Con espressa motivazione, l'Amministrazione può prescindere dalle presenti disposizioni in relazione alla concessione di contributi finalizzati a interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale.

Articolo 12 - Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione.

Articolo 13 - Dichiarazione

1. In relazione all'erogazione dei contributi o di altro beneficio economico, il Responsabile del Servizio che sottoscrive il parere di regolarità tecnica o il RUP per il procedimento di propria competenza dovrà rendere specifica dichiarazione in ordine all'insussistenza di alcuna ipotesi di conflitto di interessi previsto dall'articolo 7 ("Obblighi di astensione") del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Articolo 14 - Concessione patrocinio gratuito

1. I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio del Comune per una propria iniziativa devono presentare la richiesta al protocollo dell'ente con congruo anticipo e comunque almeno 30 giorni prima della data d'inizio o svolgimento dell'evento. La richiesta è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
 - natura, finalità e modalità di svolgimento della manifestazione;
 - altri soggetti pubblici e privati eventualmente coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
 - programma della manifestazione o bozza del volantino;
 - nel caso in cui sia previsto un biglietto di ingresso a pagamento, l'utilizzo dei fondi raccolti;
 - profilo storico dell'associazione o *curriculum vitae* del soggetto promotore dell'evento.
2. La concessione del patrocinio gratuito e dell'uso dello stemma comunale è decisa con delibera della Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - coerenza dell'attività da patrocinare o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione;
 - rilevanza per la comunità locale;
 - significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata anche con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati.
3. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative, per gruppi d'iniziative o per attività programmate.
4. Il conferimento del patrocinio non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta necessari per la realizzazione dell'iniziativa. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa vigente contempla.
5. La concessione del patrocinio non coinvolge il comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato né nei riguardi degli organizzatori né nei riguardi dei partecipanti e del pubblico né nei riguardi di terzi.
6. La Giunta Comunale non concede patrocini:
 - per iniziative di carattere politico;
 - per iniziative esclusivamente a fine lucrativo derivanti da attività commerciali o d'impresa;
 - per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.
7. La Giunta Comunale può concedere eccezionalmente il patrocinio per iniziative, anche con profili commerciali, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
8. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa o revocare il patrocinio permanente quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possono risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione e della comunità locale.

Articolo 15 - Servizi ed agevolazioni

1. Il Comune può sostenere progetti e iniziative attinenti alle tematiche previste dall'articolo 1 anche attraverso servizi e altre agevolazioni. La relativa concessione avviene, fatto salvo quanto eventualmente previsto da specifici Regolamenti o Deliberazioni quadro e nell'ambito delle rispettive competenze, attraverso atti della Giunta Comunale in uno con il riconoscimento del Patrocinio.

2. Successivamente all'autorizzazione giuntale del contributo, la det
a dare evidenza del vantaggio economico, dando esecuzione allo stess

Articolo 16 - Obblighi di pubblicazione

1. Gli atti di concessione dei contributi sono pubblicati secondo le dis
26 e 27 Decreto Legislativo n. 33/2013, nella Sezione Amministrazioni
del Comune. Al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione gli a
le somme o dispongono benefici economici, debbono avere in alle
soggetto incaricato ed il progetto selezionato, reperibili sotto forma
sempre indicato l'ufficio ed il funzionario responsabile del proc
contributo.

Articolo 17 - Entrata in vigore e pubblicità del R

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività
approvazione. Da tale momento cessano di avere efficacia le disposizi
2. Il regolamento verrà pubblicato all'Albo pretorio on-line pe
permanentemente sul sito comunale nella sezione "Amministrazione tr
3. Del presente Regolamento verrà data ampia pubblicità.

2. Successivamente all'autorizzazione giuntale del contributo, la determina dirigenziale provvederà a dare evidenza del vantaggio economico, dando esecuzione allo stesso atto giuntale.

Articolo 16 - Obblighi di pubblicazione

1. Gli atti di concessione dei contributi sono pubblicati secondo le disposizioni previste dagli articoli 26 e 27 Decreto Legislativo n. 33/2013, nella Sezione Amministrazione Trasparente del Sito internet del Comune. Al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione gli atti dirigenziali che impegnano le somme o dispongono benefici economici, debbono avere in allegato anche il *curriculum* del soggetto incaricato ed il progetto selezionato, reperibili sotto forma di *link*. Dovrà altresì essere sempre indicato l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento di attribuzione del contributo.

Articolo 17 - Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione. Da tale momento cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari precedenti.
2. Il regolamento verrà pubblicato all'Albo pretorio *on-line* per 15 giorni consecutivi e permanentemente sul sito comunale nella sezione "*Amministrazione trasparente*".
3. Del presente Regolamento verrà data ampia pubblicità.



GRUPPO CONSILIARE

Intervento sul punto 4) dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 21.04.2023

Con riferimento al Regolamento per "la concessione di contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici ad associazioni ed enti pubblici e privati senza scopo di lucro", formuliamo le seguenti osservazioni:

In merito al presente regolamento, ci preme sottolineare un rischio e consequenziale danno per l'Ente che potrebbe sorgere da quanto previsto all'articolo 10 comma 2.

Prevedere l'erogazione di un acconto sino al 50%, prima ancora dello svolgimento dell'iniziativa per cui viene richiesto il contributo, potrebbe portare un danno alle casse dell'Ente, se si pensa soprattutto agli enti associativi che non hanno sede nel nostro Comune.

In altri termini, un eventuale acconto erogato per un'iniziativa che - successivamente, potrebbe anche non essere portata a termine, o che presenta un rendiconto spese finale di gran lunga inferiore rispetto al preventivo iniziale - diventerebbe difficile da recuperare, tenuto conto che noi tutti sappiamo che gli enti associativi di cui trattiamo quasi sempre non hanno patrimonio disponibile e non hanno adeguate giacenze finanziarie sui propri conti corrente. Dunque sarebbe opportuno - secondo noi - subordinare l'eventuale richiesta di acconto alla presentazione di un rendiconto provvisorio che dimostri le spese



Alto Debita *Stm* *Alto Debita*

già sostenute (ovviamente attinenti all'iniziativa programmata), quanto meno per avere la certezza che ci sia una base d'impegno finalizzata allo svolgimento dell'iniziativa stessa.

Alla luce di tanto, proponiamo:

- 1) L'inserimento nell'art. 10, co.2, della seguente disposizione: **"L'acconto in parola potrà essere erogato previa presentazione di rendicontazione parziale a dimostrazione delle spese già sostenute attinenti all'iniziativa programmata"**.

Il Gruppo Consiliare Amare Praia

f.to Anna Maiorana

f.to Carmela Filippelli

f.to Angelo De Presbiteris

f.to Tommaso Morelli



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed above.

ORIGINALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 09 DEL 21.04.2023

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESEDENTE DEL CONSIGLIO

Avv. Domenico DROGHINI



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Daniela TALLARICO



La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio rimanendovi per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

E' divenuta ESECUTIVA,

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi



L'Addetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio

**IL MESSO
COMUNALE**
(Marilena RIZZO)

